

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 20 aprile 2007

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: [www.gurs.regione.sicilia.it](http://www.gurs.regione.sicilia.it) accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 aprile 2007, n. 8.

Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. pag. 3

LEGGE 19 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania. pag. 4

LEGGE 19 aprile 2007, n. 10.

Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi. pag. 6

LEGGE 19 aprile 2007, n. 11.

Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione "Taormina Arte". pag. 8

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 febbraio 2007.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel comune di Petrosino. pag. 11

DECRETO 27 febbraio 2007.

Revoca di una zona cinologica ricadente nel territorio comunale di Castellammare del Golfo. pag. 12

DECRETO 27 febbraio 2007.

Autorizzazione all'allevamento di una coppia di cardellini nel comune di Gaggi. pag. 13

##### Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 14 dicembre 2006.

Dichiarazione di eccezionale interesse culturale del reperto denominato "Rotolo di Ester". pag. 14

##### Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 2 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007. pag. 14

DECRETO 2 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007. pag. 16

DECRETO 2 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007. pag. 17

DECRETO 2 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007. pag. 18

DECRETO 5 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007. pag. 20

DECRETO 5 marzo 2007.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2007. pag. 21

## NOTE

## Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

## Note al Titolo ed al comma 1 dell'art. 1:

— L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.", così dispone:

«Procedimento concorsuale. — 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. (Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

3. (Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

4. (Comma omissivo in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.»

— L'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.", così dispone:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.

2. E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.

3. L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.»

— L'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.", così dispone:

«1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno, saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 538

«Norma per la convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Leanza Nicola) il 2 marzo 2007.

Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 9 marzo 2007.

Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 25 del 21 marzo 2007.

Relatore: Giuseppe Gianni.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 58 del 28 marzo 2007 e n. 59 del 3 aprile 2007.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.

(2007.15.1050)016

LEGGE 19 aprile 2007, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"*

1. All'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" con sede in Catania non si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'Ente lirico di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19*

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale».

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«3. Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza».

3. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;

b) da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

c) da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;

d) da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.».

5. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è soppresso.

6. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione».

7. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento.».

8. L'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri di cui due designati dall'Assessore proponente e uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dirigenti in servizio nell'Assessorato medesimo.

2. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.».

9. L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni».

### Art. 3.

*Modifiche all'articolo 51  
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20  
e successive modifiche ed integrazioni*

1. All'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole "nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania".

### Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 2007.

CUFFARO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

LEANZA

### NOTE

#### Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

#### Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:

«Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.

3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.».

#### Nota all'art. 1, comma 2:

La legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, reca "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 19 aprile 1986, n. 17.

#### Nota all'art. 2, commi 1, 2 e 3:

L'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«1. Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.

Il sovrintendente fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi d'attività da sottoporre al consiglio d'amministrazione per le relative deliberazioni. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del direttore artistico e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

3. Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede con le stesse modalità previste per la nomina entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.

Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.».

*Note all'art. 2, commi 4, 5 e 6:*

L'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;

b) da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

c) da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;

d) da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.».

Al consiglio d'amministrazione partecipa il direttore artistico con voto consultivo.

(Soppresso).

Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni. Nella prima seduta elegge nel suo seno un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Alla scadenza della carica, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio d'amministrazione scaduto.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio d'amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario. Il commissario decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

Col decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.».

*Nota all'art. 2, comma 7:*

L'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Il consiglio d'amministrazione delibera:

a) lo statuto;

b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;

c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;

d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;

f) la nomina del direttore artistico.

2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.».

*Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 3:*

L'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia

di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Conferimenti patrimoniali. - 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, successivamente alla trasformazione in fondazione prevista dall'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con il conferimento di beni immobili, da individuare con apposito decreto del Presidente della Regione, di valore non inferiore rispettivamente a 3.000 migliaia di euro, a 2.000 migliaia di euro e a 1.500 migliaia di euro.».

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 539

«Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Leanza Nicola) il 2 marzo 2007.

Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 9 marzo 2007.

Esaminato dalla Commissione ed inviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 23 del 14 marzo 2007.

Riesaminato dalla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) nella seduta n. 29 del 28 marzo 2007.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 28 marzo 2007.

Relatore: Giuseppe Gianni.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 59 del 3 aprile 2007 e n. 60 del 4 aprile 2007.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.

(2007.15.1049)062

LEGGE 19 aprile 2007, n. 10.

**Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi.**

#### REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15*

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a tutte le fattispecie previste dall'articolo 1 della medesima legge.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di manufatti precari sul demanio marittimo*

1. I manufatti precari esistenti sul demanio marittimo, destinati all'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, realizzati alla data del 2 dicembre 2005, oggetto di concessione demaniale marittima e che siano stati riconosciuti conformi agli strumenti urbanistici alla stessa data vigenti, possono essere autorizzati anche in deroga ai parametri di altezza, sagoma, cubatura, superficie coperta e fronte mare, previsti dai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 19 aprile 1986

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, PALERMO - TELEFONI: 266.792 - 269.131

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## LEGGE 16 aprile 1986, n. 19.

Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali . . . pag. 442

## DECRETO PRESIDENZIALE 1 febbraio 1986.

Delega di ulteriori attribuzioni all'Assessore destinato alla Presidenza della Regione . . . pag. 446

## DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

## DECRETO 28 marzo 1986.

Parziale modifica al D.A. 21 agosto 1985, concernente il calendario scolastico per l'anno 1985-86 . . . pag. 447

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

## DECRETO 14 marzo 1986.

Modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta del albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale . . . pag. 447

## Assessorato alla sanità

## DECRETO 27 marzo 1986.

Graduatoria, valida per l'anno 1986, dei biologi aspiranti ed incarichi ambulatoriali presso la U.S.L. n. 36 di Catania. . . pag. 450

## Assessorato del territorio e dell'ambiente

## DECRETO 31 dicembre 1985.

Approvazione del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Termini Imerese. . . pag. 451

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## Assessorato della sanità:

Modifiche al D.A. 1 ottobre 1980 . . . pag. 466  
Modifica al D.A. 25 ottobre 1980 . . . pag. 467

## CONCORSI ED ESAMI

## Presidenza:

Concorso pubblico per esami a n. 6 posti di stenografo nel ruolo amministrativo del personale della Regione. . . pag. 467

Concorso pubblico per esami a n. 7 posti di ispettore sanitario nel ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione regionale . . . pag. 471

Concorso pubblico per esami a n. 2 posti di ingegnere elettromeccanico nel ruolo dei servizi speciali della Presidenza della Regione di cui all'art. 20 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 . . . pag. 476

Nomina della commissione esaminatrice per l'esame previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, indetto con D.A. n. 4 del 22 febbraio 1986, riservato ai soggetti individuati dall'art. 8 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 . . . pag. 481

## Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Calendario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di biologo del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali . . . pag. 482

Calendario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di chimico del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali . . . pag. 482

Calendario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di fisico del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali . . . pag. 483

Calendario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 posti di architetto museografo del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali . . . pag. 483

# LEGGI E DECRETI

LEGGI 16 aprile 1986, n. 19.

Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V. E. di Messina e per attività teatrali.

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

E' istituito, con sede a Catania, l'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini, con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, il Teatro Massimo Bellini, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonché da quelli per la fornitura dell'energia elettrica, che sono a carico del comune.

## Art. 2.

L'Ente ha come fine:

a) la promozione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza della cultura musicale;

b) la formazione professionale nel settore della musica e del balletto;

c) la realizzazione, tramite suoi complessi corali, orchestrali, di ballo, tecnici e amministrativi, di manifestazioni liriche, concertistiche e di balletti, in Sicilia, fuori del territorio regionale e all'estero.

## Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 20.000 milioni concesso dalla Regione;

b) dagli utili di gestione;

c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente;

d) da eventuali conferimenti da parte degli enti pubblici e privati;

e) da finanziamenti dello Stato.

## Art. 4.

Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto:

a) con un contributo annuo della Regione da fissare con la legge di approvazione del bilancio della Regione medesima;

b) con gli introiti ed i proventi dell'attività direttamente svolta dall'Ente ai sensi della lett. b dell'art. 3, poichè l'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini non ha scopi di lucro;

c) con elargizioni volontarie di enti privati;

d) con eventuali contributi che Comune, Provincia, Camera di commercio ed Ente provinciale per il turismo di Catania si impegnano a versare annualmente, in base a convenzioni da stipulare con il Teatro per un tempo da definirsi. Gli enti sovventori potranno richiedere gratuitamente le prestazioni dei complessi artistici dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini per manifestazioni di interesse culturale e ricreativo da svolgersi nell'ambito della provincia.

## Art. 5.

Il contributo annuo di cui alla lett. a del precedente articolo è determinato per l'esercizio in corso in lire 15.177 milioni pari all'ammontare delle spese già iscritte nel bilancio della Regione per l'anno 1986 in attuazione delle leggi regionali 6 dicembre 1963, n. 33, art. 20; 21 marzo 1967, n. 21; 3 marzo 1972, n. 7; 30 dicembre 1974, n. 54 e 13 agosto 1978, n. 49, che vengono trasferite in apposito capitolo della rubrica « Beni culturali, ambientali e pubblica istruzione » del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi, alla determinazione del contributo si provvederà sulla base del bilancio di previsione dell'Ente e il suo ammontare sarà commisurato alla variazione dei dati contabili.

Il contributo sarà versato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nella misura del 90 per cento all'atto della approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, mentre il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'Assessorato nel termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, trascorso il termine di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.

## Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il sovrintendente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori.

## Art. 7.

Il presidente dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è il sindaco della città di Catania.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

## Art. 8.

Il sovrintendente è nominato dal Presidente della Regione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente che delibera con la maggioranza del consiglio

in carica, fra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza.

Il sovrintendente fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predisponde i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi d'attività da sottoporre al consiglio d'amministrazione per le relative deliberazioni. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del direttore artistico e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente deliberante, con la maggioranza dei due terzi del consiglio in carica.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede con le stesse modalità previste per la nomina entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, il Presidente della Regione procede alla nomina del sovrintendente tra persone di chiara fama e comprovata esperienza.

Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.

#### Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale rispettivamente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

b) da cinque membri scelti dal Presidente della Regione tra esperti del settore, al di fuori dei componenti del consiglio comunale di Catania, tenendo conto delle minoranze;

c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Catania eletto dal consiglio provinciale, scelto fra gli esperti della materia anche al di fuori dei componenti del consiglio;

d) dal direttore del conservatorio o liceo musicale di Catania;

e) da un docente designato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Catania, scelto fra i docenti di discipline musicali;

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, eletto, fra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo Bellini di Catania, dall'assemblea degli stessi.

Al consiglio d'amministrazione partecipa il direttore artistico con voto consultivo.

Il consiglio d'amministrazione è nominato dal Presidente della Regione anche in assenza delle designazioni previste dalle lettere c ed f, e la sua composizione può essere successivamente integrata.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni. Nella prima seduta elegge nel suo seno un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Alla scadenza della carica, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio d'amministrazione scaduto.

Il compenso spettante ai componenti del consiglio d'amministrazione è determinato dal Presidente della Regione con il decreto di nomina.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio d'amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario. Il commissario decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

Col decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.

#### Art. 10.

Il consiglio d'amministrazione delibera:

a) lo statuto;

b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;

c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;

d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;

f) la nomina del direttore artistico.

Le deliberazioni relative alle lettere a, b e d sono inviate al Presidente della Regione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

## Art. 11.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, designati rispettivamente:

a) due componenti effettivi ed uno supplente dall'Assessore regionale per gli enti locali, che li sceglie fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) un componente effettivo ed uno supplente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, che li sceglie fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente.

Il presidente del collegio è eletto dai revisori, effettivi e supplenti, nella prima seduta.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Rientrano nei compiti del collegio dei revisori: il riscontro degli atti di gestione dell'Ente, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo, l'esecuzione di verifiche di cassa, ogni altro adempimento di competenza dei revisori dei conti.

## Art. 12.

Il direttore artistico dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i musicisti di provata, maturata esperienza e competenza nel campo della organizzazione nel settore delle attività lirico-musicali. È assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni.

Gli emolumenti allo stesso spettanti sono stabiliti all'atto della nomina dal consiglio di amministrazione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'Ente ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Predispone di concerto con il sovrintendente, sentito il direttore stabile dell'orchestra, i programmi di attività, con l'indicazione degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni da realizzare in sede e fuori sede.

Sottopone al sovrintendente l'approvazione dei quadri artistici, nonché tutti gli elementi afferenti al programma di attività da realizzare nell'ambito delle capacità produttive dell'Ente.

Assicura la puntuale esecuzione del programma di attività, apportando, se del caso, le modifiche ritenute opportune e necessarie ai singoli piani di produzione degli spettacoli programmati nell'ambito delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Propone al sovrintendente, per l'ideazione e l'attuazione dei programmi di attività, l'affidamento di incarichi a collaboratori esterni di chiara fama, precisandone le ragioni di opportunità e i compiti, fornendo tutti gli elementi della deliberazione da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione.

Si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del direttore stabile dell'orchestra, del direttore del coro, del direttore del ballo e del direttore dell'allestimento scenico.

## Art. 13.

Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per pubblico concorso per titoli ed esami.

Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo, è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione al Presidente della Regione entro cinque giorni dalla loro adozione.

Il Presidente della Regione provvede entro il termine di 30 giorni.

## Art. 14.

*Norme transitorie, finali e finanziarie*

Il consiglio dell'Ente delibera il proprio statuto entro tre mesi dalla sua costituzione e lo trasmette al Presidente della Regione per la definitiva approvazione.

Il Presidente della Regione, con decreto da emettere entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, procede alla dichiarazione di scioglimento e liquidazione dell'Ente musicale catanese determinando i provvedimenti conseguenti, nonché alla definizione dei rapporti patrimoniali con il comune di Catania, per la gestione provvisoria dello stesso dall'1° luglio 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale alle dipendenze del Teatro Massimo Bellini, gestione Comune di Catania, in servizio al momento della costituzione dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base del regola-



mento organico approvato dal Consiglio comunale, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente regionale Teatro Massimo Bellini, conservando il proprio stato giuridico ed economico, nel rispetto della vigente pianta organica approvata dal Consiglio comunale, nonché l'anzianità di servizio posseduta nei ruoli di provenienza. E' data facoltà al personale comunale, già distaccato presso il Teatro Massimo Bellini, con regolare ordine di servizio a firma del sindaco e del segretario generale, in servizio alla data del 30 settembre 1985, di optare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a domanda, per il proprio inquadramento nei ruoli organici dell'Ente regionale Teatro Massimo Bellini, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta nell'ente di provenienza.

## Art. 15.

La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

Gli impegni di spesa non debbono eccedere le previsioni e le effettive disponibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

## Art. 16.

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dell'Ente coincidono con l'anno solare.

Il bilancio di previsione annuale e quello triennale corredati dei rispettivi programmi dell'attività annuale dell'Ente e delle relazioni del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che li approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo bilancio preventivo e di un nuovo programma di attività, che rimette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della mancata approvazione. L'Assessorato, sentita la direzione regionale del bilancio, provvede all'approvazione del nuovo bilancio di previsione entro i successivi trenta giorni, dandone immediata comunicazione all'Ente.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nomina un commissario *ad acta* per la redazione del bilancio preventivo qualora questo non gli sia stato trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Le variazioni di bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio d'amministrazione dell'Ente che le trasmette entro i successivi cinque giorni all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che le approva nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

Il conto consuntivo dell'esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio e del collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che lo approva, sentita la direzione regionale del bilancio, nel termine dei successivi sessanta giorni.

## Art. 17.

Per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione delle stagioni teatrali del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, al comune di Messina, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

— il 90 per cento all'atto dell'impegno del contributo previa presentazione di apposita domanda corredata del programma della stagione teatrale che si intende realizzare e del bilancio preventivo approvato dal consiglio comunale;

— il restante 10 per cento entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

## Art. 18.

Nelle more di una legge organica sul teatro, per le finalità previste dall'art. 5 e dall'art. 6, lett. a, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1986, rispettivamente le ulteriori spese di lire 2.000 milioni e di lire 600 milioni, nonché di lire 500 milioni e di lire 200 milioni per le attività svolte nel 1985.

## Art. 19.

All'onere di lire 41.477 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 21257 e 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, per gli importi rispettivamente di lire 6.300 milioni e 20.000 milioni; per la rimanente parte, pari a lire 15.177 milioni, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 48002, 48003, 48004 e 48008

del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, rispettivamente, per lire 277 milioni, 300 milioni, 13.100 milioni e 1.500 milioni.

I predetti oneri e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 18.177 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986-1988, codice 06.04 « Progetto cultura ».

#### Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 1986.

#### NICOLOSI

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione	COSTA
Assessore regionale per il bilancio e le finanze	RAVIDA'
Assessore regionale per gli enti locali	PARISI

#### NOTE

Note all'art. 5, 1° comma:

— L'art. 20 della l.r. 6 dicembre 1963, n. 33 (« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per lo anno finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 ») così dispone:

« A decorrere dall'anno finanziario 1963-64 il fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, e allo art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 è elevato dal 6% al 25%.

Tale 25% è destinato quanto al 15% all'Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo, quale contributo per le spese dipendenti dalla stabilizzazione dei relativi complessi artistici e tecnici, per la « Cassa previdenza pensioni » e per il « Centro di avviamento al teatro lirico », e quanto al 10% al Teatro Massimo « Bellini » di Catania quale contributo per le spese di carattere sociale connesse con le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 9 (spesa obbligatoria).

— La l.r. 21 marzo 1967, n. 21 reca « Modifiche all'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 9 concernente: « Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia ».

— La l.r. 3 marzo 1972, n. 7 contiene « Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione ».

— La l.r. 30 dicembre 1974, n. 54 riguarda « Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana ».

— La l.r. 18 agosto 1978, n. 49 reca « Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione siciliana ».

Nota all'art. 18:

— Gli articoli 5 e 6, lettera a, della l.r. 5 marzo 1979, n. 16 (« Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente ») prevedono la concessione di contributi finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, non-

chè del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi.

#### LAVORI PREPARATORI

##### D.D.L. n. 12

Istituzione dell'ente lirico Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania.

Iniziativa parlamentare: Guerriera, Taormina.

Presentato il 22 settembre 1981.

Trasmesso in prima Commissione il 14 ottobre 1981.

##### D.D.L. n. 52

Istituzione dell'ente autonomo Teatro Massimo Bellini con sede in Catania.

Presentato il 5 novembre 1981.

Iniziativa parlamentare: Valastro, Lo Giudice, Campione, Lo Turco, Avola.

Trasmesso in prima Commissione il 10 dicembre 1981.

##### D.D.L. n. 727

Istituzione dell'ente autonomo Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania.

Presentato il 27 gennaio 1984.

Iniziativa parlamentare: Laudani, Bua, Colombo, Danigella, Franco e Ganci.

Trasmesso in prima Commissione il 17 febbraio 1984.

Audizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori impegnati presso il Teatro Massimo Bellini di Catania nelle sedute del 23 maggio e 29 maggio 1984.

Audizione delle organizzazioni sindacali suindicate presso la sesta Commissione legislativa il 22 maggio 1984.

Discusso in sesta Commissione il 5 luglio 1984.

Nella stessa seduta la sesta Commissione ha espresso parere favorevole.

Restituito con il parere dalla sesta Commissione il 10 luglio 1984.

Discusso in prima Commissione il 12 dicembre 1984.

Inviato in Commissione Finanza il 17 dicembre 1984.

Relatore: Coco.

Restituito con il parere il 3 febbraio 1986.

Esaminato in prima Commissione il 26 e 27 febbraio 1986.

Esaminato dall'Assemblea nelle sedute n. 413 del 3 aprile 1986 (pomeridiana) e n. 414 del 4 aprile 1986.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 414 del 4 aprile 1986.

#### DECRETO PRESIDENZIALE 1 febbraio 1986

Delega di ulteriori attribuzioni, all'Assessore destinato alla Presidenza della Regione.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 5 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1985, reg. n. 1, Atti del Governo, Ig. n. 16, con il quale l'Assessore